

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

Dr. Francesco Pedoja	Presidente
Dr. Martina Gasparini	Giudice
Dr. Francesco Petrucco Toffolo	Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 18.7.2013,

letta

l'istanza di liquidazione del proprio compenso depositata dai Curatori del Fallimento Seleco S.p.A. n. 18/97;

udita

la relazione del Giudice Delegato;

l'attività prestata dal Curatori;

IL CASO.it
considerata
ritenuto

che non possa essere accolta la richiesta di liquidazione di un compenso per ciascun curatore, dovendo piuttosto procedersi alla liquidazione di un unico compenso da ripartirsi (in parti uguali, risultando pari l'apporto dei due professionisti incaricati) tra i due curatori: pur non essendo noti arresti giurisprudenziali in materia di liquidazione del compenso a favore di più curatori, elementi utili si traggono dalla giurisprudenza consolidata in merito alla unicità del compenso del curatore liquidato dal Tribunale, nel caso di più curatori che si sono succeduti nel tempo; così Cass., sent. n. 3901 del 18 febbraio 2009, ha evidenziato l'unitarietà del compenso del curatore: nell'ipotesi di successione di più curatori fallimentari, il compenso liquidato dal Tribunale sarà frazionato in base all'opera prestata da ciascuno; l'orientamento è stato confermato anche dalla sentenza n. 26730 del 19 dicembre 2007 delle Sezioni Unite (v. anche Cass., 18.07.2006, n. 16437); si ritiene pertanto che il compenso del collegio di curatori debba essere

liquidato dal Tribunale come "unico compenso", attribuibile ai membri del collegio in misura paritetica, dato che la procedura fallimentare è stata gestita e portata a compimento dai curatori contemporaneamente;

che possa essere invece accolta la richiesta dei curatori di sommare al compenso previsto per l'attività compiuta durante la procedura fallimentare, da liquidarsi a norma dell'articolo 1 commi 1 e 2 del d.m. 30 del 2012, un ulteriore compenso per la fase del concordato fallimentare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 dello stesso decreto ministeriale: come opportunamente evidenziato nell'istanza, tale opzione ermeneutica appare preferibile rispetto a quella - pure consentita dalla lettera della citata disposizione - nel senso della liquidazione di un unico compenso (per la fase del concordato e per quella precedente) con il limite delle percentuali sull'ammontare dell'attivo riferite all'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori; diversamente - ed in modo paradigmatico in un caso come quello in esame, in cui il concordato è stato proposto da un assuntore ad oltre dieci anni dall'apertura della procedura fallimentare, dopo che l'attività dei curatori aveva già consentito di realizzare e di ripartire un attivo davvero considerevole - risulterebbe negletto l'impegno profuso (con risultati e ripartizioni del ricavato) dalla curatela prima del concordato fallimentare; laddove appare invece assai più ragionevole sommare ad un compenso che assume a riferimento l'attività realizzata dai curatori prima del concordato un compenso riferito a quanto col concordato sia attribuito ai creditori (in considerazione delle specifiche attività che la curatela è chiamata a compiere nella fase del concordato stesso);

che l'uno e l'altro compenso debbano nel caso in esame essere liquidati in misura prossima ai massimi previsti dal decreto ministeriale, e così in misura pari ad € 1.100.000,00 in relazione alla procedura fallimentare e di €


700.000,00 per il concordato fallimentare, posto che in entrambe le fasi i curatori hanno affrontato con notevole competenza e diligenza questioni di eccezionale complessità, ottenendo risultati notevolmente positivi per la massa dei creditori;

che il compenso così liquidato trovi certa capienza nel fondo messo a disposizione dall'assuntore del concordato per le spese in prededuzione;

liquida

in favore del Curatori dott. Roberto Maria Rubini e avv. Stefano de' Micheli - al lordo degli acconti via via liquidati in misura complessiva pari ad € 1.063.102,58 - il compenso (da ripartirsi giusta metà tra i due curatori) di € 1.800.000,00, compreso rimborso spese 5%, oltre Iva e Cassa.

Pordenone, 18 luglio 2013



Il Presidente

Dep. 22/7/13
IL CANCELLIERE F3
Mario RANALDI